

IMPIANTI, al via il nuovo Albo dei tecnici

Per l'abilitazione ad eseguire lavori di installazione e manutenzione di impianti a servizio degli edifici.

Dal 1° gennaio scorso l'iscrizione all'albo, istituito presso le Camere di commercio, sarà obbligatoria. È quanto predispone il decreto del Ministero delle Attività produttive pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 9 dicembre 2004, che dà attuazione al capo V del testo unico edilizia, contenente le disposizioni in materia di sicurezza impianti (Dpr 380/2001, art. 109, comma 2).

Solo chi sarà iscritto al suddetto registro potrà intervenire su lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti elettrici, radiotelevisivi, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, trasporto ed utilizzo del gas, antincendio e sollevamento di ascensori, montacarichi e scale mobili. Per poter accedere al nuovo albo bisognerà possedere uno dei seguenti titoli: laurea in materie tecniche, diploma di scuola secondaria superiore più un anno di esperienza nel settore, titolo di formazione professionale più due anni di esperienza, oppure tre anni documentati di esperienza come operaio installatore specializzato. Per le domande di iscrizione dovrà essere presentato il modello riportato nell'allegato A del decreto, in cui si indicheranno le specifiche tipologie di impianti per le quali l'iscrizione è richiesta; il modello B, sempre allegato al decreto, è invece riservato ai responsabili tecnici di aziende già iscritte al registro imprese. Per quanto riguarda l'entrata in vigore, il termine per rendere operativi gli articoli contenuti nel capo V del testo unico, previsto inizialmente per il 30 giugno 2002, è stato più volte prorogato. Il decreto pubblicato il 9 dicembre 2004 stabilisce il nuovo termine per il 1° gennaio 2005, data in cui è prevista l'entrata in vigore dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Non si esclude, tuttavia, la possibilità che nel frattempo vengano concesse ulteriori proroghe.

Insieme al decreto il Ministero delle Attività produttive ha diffuso anche una circolare (n. 3580/C del 24 novembre 2004) che chiarisce la "ratio" del provvedimento, e gli aspetti di compatibilità del nuovo albo con la normativa vigente, in riferimento – si legge nella circolare - alla disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999, e dalle disposizioni eccezionali previste dall'art. 6 della legge 5 gennaio 1996, n. 25. Per le imprese che operavano nel settore ancor prima dell'entrata in vigore della legge 46/1990 si continuerà ad applicare la procedura prevista dal Dpr 558/1999. L'obiettivo della disposizione sarebbe la garanzia di una maggiore sicurezza: "sancire un sistema di controlli pubblici più pregnante ed efficace delle capacità professionali dei tecnici abilitati alla installazione degli impianti in questione". E ancora: "creare un peculiare regime per il riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali, più incisivo di quello originariamente previsto dalla legge 46/90". L'applicazione della parte impianti del testo unico edilizia non lascia tuttavia contente le imprese di settore. Maurizio Esitini, direttore dell'associazione nazionale delle imprese costruttrici di impianti, commenta: "D'improvviso viene fuori un provvedimento che regola proprio una delle parti del testo unico che sono più in discussione". Si tratterebbe, secondo le imprese di settore, di un ulteriore ed inutile filtro, dal momento che le imprese hanno già un responsabile tecnico la cui abilitazione è prevista dalla 46/1990. L'unico vero risultato del decreto – commenta Esitini – è la creazione nel settore impianti di un nuovo mercato dei professionisti, proprio quando negli altri campi si cerca di ridurre il numero degli albi.